



sei qui: [Home](#) / [Novità](#) / Conferenza dei Collegi del 17 novembre 2021

Conferenza dei Collegi del 17 novembre 2021

6 dicembre 2021

Il 17 novembre 2021 i Presidenti e alcuni componenti dei Collegi ABF, riunitisi nella Conferenza dei Collegi (Sez. III, par. 6, Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari), si sono confrontati sull'ordinanza del 2 novembre scorso del Tribunale di Torino di rimessione alla Corte Costituzionale della questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 11-*octies* del D.l. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni-*bis*), introdotto dalla legge di conversione n. 106 del 23 luglio 2021, in tema di rimborso anticipato dei contratti di credito ai consumatori e di disciplina applicabile alle estinzioni dei finanziamenti stipulati prima dell'entrata in vigore della citata L. 106/21.

Ad esito del confronto, i partecipanti hanno convenuto che non sussistano i presupposti per sospendere la trattazione dei ricorsi pendenti presso l'ABF in materia di rimborso anticipato dei contratti di credito ai consumatori. Hanno altresì convenuto che a tali ricorsi continuino a essere applicabili i principi stabiliti dal Collegio di coordinamento con la decisione nr. 21676/21, con la quale è stato chiarito che, per i contratti sottoscritti antecedentemente all'entrata in vigore della nuova normativa, gli oneri retrocedibili al consumatore in conseguenza del rimborso anticipato del finanziamento sono limitati ai costi *recurring*, con esclusione di quelli *up-front*.

È stato altresì considerato che resta fermo il diritto del ricorrente di rivolgersi all'Autorità giudiziaria ovvero di rinunciare al ricorso¹, salva, in quest'ultimo caso, la possibilità di ripresentarlo in data successiva (avuto presente però che a partire dal 1° ottobre 2022 entrerà in vigore il nuovo limite di competenza temporale dell'ABF²).

Note

¹ Per la presentazione della rinuncia cfr. la [Guida all'utilizzo del Portale ABF](#) per i ricorsi online.

² In particolare, non potranno essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso.